

ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE: RIVALUTATE LE FASCE DI REDDITO DAL 1° LUGLIO 2013

Con [circolare 23 maggio 2013 n. 84](#), l'INPS ha comunicato **le nuove fasce di reddito per la corresponsione degli assegni per il nucleo familiare nel periodo 1° luglio 2013 - 30 giugno 2014**, in applicazione dell'articolo 2 - comma 12 del D.L. n. 69/1988 (1) convertito nella Legge 13.5.1988 n. 153.

Rammentiamo che:

- **l'incremento di tali fasce è dovuto alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo, intervenuta tra il 2011 ed il 2012, risultata pari al + 3%;**
- **non sono stati invece modificati gli importi degli assegni;**
- **il reddito familiare da utilizzare è quello del 2012.**

Il reddito familiare da considerare al fine della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare é costituito dall'ammontare dei redditi complessivi conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo. **Per il periodo 1° luglio 2013 - 30 giugno 2014 i redditi da considerare sono quelli conseguiti nell'anno 2012.**

Le tabelle allegate alla circolare INPS (**Allegato N.1**), contengono i nuovi livelli reddituali, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2014, alle diverse tipologie di nuclei familiari.

Le tabelle allegate alla circolare n. 84/2013 sono consultabili nel sito dell'INPS:

(http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2084%20del%2023-05-2013_Allegato%20n%201.xls)

Per l'erogazione degli assegni per il nucleo familiare, di seguito riepiloghiamo la normativa in vigore, che risulta sostanzialmente confermata rispetto a quella in vigore lo scorso anno.

1 - SOGGETTI A CUI SI APPLICA LA NORMATIVA

La normativa sugli assegni per il nucleo familiare si applica ai lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori in malattia, in Cassa integrazione, ecc.) che prestino la propria attività nel territorio italiano, indipendentemente dalla nazionalità ed ai pensionati.

2 - SOGGETTI A CUI NON SI APPLICA LA NORMATIVA

Sono esclusi dalla normativa:

- i compartecipanti familiari e i piccoli coloni cui gli assegni familiari sono stati estesi dall'art. 11 della legge 14 luglio 1967, n. 585, e che sono stati equiparati ai giornalieri di campagna dall'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;
- i coltivatori diretti, mezzadri e coloni ai quali gli assegni familiari sono stati estesi dall'art. 1 della sopra citata legge n. 585/1967;
- i pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi.

Ai predetti soggetti continuano ad applicarsi le specifiche normative relative agli assegni familiari e alle quote di maggiorazione di pensione.

Aderente a:

3 - COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE - AUTORIZZAZIONI DELL'INPS

Il nucleo familiare destinatario dell'assegno é **composto unicamente** da:

a - **il richiedente l'assegno.**

b - **il coniuge non legalmente ed effettivamente separato (2).**

L'effettività della separazione deve essere desumibile dalla certificazione anagrafica (stato di famiglia nel quale non sia più indicato il coniuge separato), salvo che nell'ipotesi in cui il provvedimento giudiziale di separazione disponga il permanere, seppure solo in via temporanea, della coabitazione fra i coniugi; in tale ipotesi l'effettività della separazione dovrà essere confermata dal richiedente l'assegno mediante attestazione resa nel quadro "eventuali comunicazioni" del mod. ANF/DIP.

c - **i figli ed equiparati** ai sensi dell'art. 38 del DPR 26 aprile 1957, n. 818 (legittimi, legittimati, affiliati, adottivi, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, affidati dagli organi competenti a norma di legge), non coniugati, **di età inferiore a 18 anni compiuti.**

E' necessaria l'autorizzazione dell'INPS (3) nei casi di richiesta per un nucleo in cui siano compresi figli di divorziati o di legalmente separati o figli naturali (propri o del proprio coniuge) legalmente riconosciuti dall'altro genitore, ovvero figli dell'altro coniuge nati da precedente matrimonio sciolto per divorzio ovvero figli per i quali manchi la sottoscrizione della richiesta da parte dell'altro genitore;

d - alle stesse condizioni previste per i figli ed equiparati, anche **i fratelli, le sorelle ed i nipoti di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età**, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti. (4)

Per tali casi occorre l'autorizzazione dell'INPS. (3)

e - **i figli maggiorenni ed equiparati**, ai sensi del predetto art. 38, che si **trovino a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.**

Per costoro l'autorizzazione dell'INPS é necessaria solo quando non risulti già documentata l'invalidità al 100%. (3)

f - **i figli o equiparati di età superiore a 18 anni compiuti ed inferiore a 21 anni compiuti purché studenti o apprendisti** rilevano dal 1° gennaio 2007 (1) al pari dei figli minori se in presenza di nuclei numerosi (almeno quattro figli o equiparati di età inferiore a 26 anni). Solo per l'individuazione dei nuclei destinatari della norma è necessario tener conto di tutti i figli ed equiparati presenti nel nucleo familiare, di età inferiore a 26 anni, indipendentemente dal carico fiscale, dalla convivenza, dallo stato civile e dalla qualifica (studente, apprendista, lavoratore, disoccupato). Per il calcolo dell'ANF devono invece essere inclusi nel nucleo familiare solo i figli o equiparati di età superiore a 18 anni compiuti ed inferiore a 21 anni compiuti purché studenti o apprendisti. Per la corresponsione dell'assegno ai figli ed equiparati di età compresa tra i 18 e 21 anni studenti o apprendisti è necessario che il lavoratore richieda l'autorizzazione all'INPS utilizzando il modello ANF 42 (3) cui dovrà essere allegato il nuovo modello ANF/N.N. (Dichiarazione per riconoscimento di nucleo familiare numeroso).

g - **i nipoti minorenni** viventi a carico del nonno/a. (3)

L'individuazione dei componenti il nucleo va effettuata con riferimento al richiedente l'assegno.

Il coniuge, i figli ed equiparati (ex art. 38 sopracitato), minori di età e maggiori di età inabili, fanno parte del nucleo familiare del richiedente anche se non conviventi e non a carico; per la loro individuazione deve essere presentato il relativo certificato di stato di famiglia.

Poiché i soggetti che formano il nucleo familiare possono anche non essere conviventi, per la loro individuazione deve essere **presentato il relativo certificato di stato di famiglia**, sicché per un nucleo familiare può essere necessario più di uno stato di famiglia.

Quando la domanda di assegno per il nucleo familiare debba essere presentata all'Istituto, il certificato di stato di famiglia può essere sostituito da una dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

A proposito dello **stato di famiglia** l'INPS (delibera n. 75, approvata con D.M. 11.5.1990 su G.U. n. 123 del 29.5.1990) ha precisato quanto segue:

“In occasione della prima richiesta del trattamento di famiglia gli interessati sono tenuti a presentare al proprio datore di lavoro o, in caso di pagamento diretto, all’INPS, il certificato di stato di famiglia e gli altri documenti richiesti per provare il diritto alla prestazione familiare.

*Il certificato di stato di famiglia deve essere rinnovato con **periodicità quinquennale** e in occasione delle variazioni della situazione familiare, successivamente intervenute, fatta comunque salva per l’INPS la possibilità di richiederne la presentazione tutte le volte che ne ravvisi la necessità.*

Nel caso di pagamento diretto della prestazione, gli interessati hanno facoltà di produrre all’INPS, in luogo dello stato di famiglia, la dichiarazione di cui all’art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Gli interessati devono inoltre denunciare al proprio datore di lavoro, o all’INPS in caso di pagamento diretto, ogni circostanza che possa influire sul diritto alla prestazione medesima.”

Per quanto riguarda i **cittadini stranieri**, tenuto conto che questi vengono iscritti nell’anagrafe della popolazione residente limitatamente ai periodi di validità dei rispettivi permessi di soggiorno, l’INPS (circ. 3.6.1991 n. 136) precisa che *“il certificato di stato di famiglia deve essere **rinnovato annualmente dai lavoratori stranieri** per i quali la corresponsione del trattamento di famiglia è subordinata alla condizione della residenza in Italia dei componenti il nucleo familiare, vale a dire dai lavoratori extracomunitari cittadini di Stato che non assicurati agli italiani un trattamento di reciprocità o con il quale non sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia.”*

Sono considerati inabili: se maggiorenni coloro che si trovano, a causa di infermità o difetto fisico o mentale nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro; se minorenni, coloro che abbiano difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della loro età.

Per tali situazioni è necessario allegare (qualora non sia stata già presentata): per i maggiorenni totalmente inabili, la documentazione comprovante lo stato di invalidità al 100% e, per i minorenni, la documentazione attestante il riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento, entrambe rilasciate dalle Commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile o dalle preesistenti Commissioni sanitarie provinciali o Commissioni sanitarie delle A.S.L.; per i titolari di pensione di inabilità a carico dell’INPS o di rendita per inabilità, permanente assoluta a carico dell’INAIL, copia autentica dei relativi certificati; in mancanza di tale documenti, l’autorizzazione dell’INPS.

L’INPS, con la circolare 6 giugno 2012 n. 104, (<http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%20104%20del%2006-08-2012.pdf>) relativa al coordinamento delle norme previste dai Regolamenti Comunitari con la normativa nazionale sugli assegni al nucleo familiare, ha fornito le istruzioni riguardanti:

- applicazione del criterio della convivenza, per l’attribuzione del diritto agli assegni al nucleo familiare nel caso di genitori naturali;
- coordinamento del criterio della posizione tutelata ai fini dell’erogazione del trattamento di famiglia nel caso di genitori separati o divorziati o di genitori naturali;
- erogazione dell’assegno per il nucleo familiare nel caso di figli riconosciuti da entrambi i genitori nell’ipotesi in cui il genitore naturale con il quale convivono i figli non abbia una propria posizione protetta.

3.1 FAMILIARI RESIDENTI ALL'ESTERO

L’assegno può essere concesso anche ai **familiari di cittadini italiani o stranieri che non abbiano la residenza in Italia, solo alle condizioni previste e purchè siano compresi tra i componenti del nucleo familiare**; in tal caso è necessaria l’autorizzazione dell’INPS da richiedere alla Sede nella cui circoscrizione il lavoratore presta la sua opera (3).

Condizioni per la spettanza

L’INPS (circ. 12.1.1990 n. 12, punto 2.2, lettera D) (5) ha precisato che **non fanno parte del nucleo familiare il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio italiano**, salvo che, dallo Stato di cui lo straniero è cittadino, non sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero non sia stata stipulata una convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia (se invece non

esistono trattamenti di reciprocità, il nucleo familiare è composto dal lavoratore richiedente e da quei suoi familiari, fra coniuge, figli ed equiparati, fratelli, sorelle e nipoti che posseggono i requisiti richiesti - che risiedono in Italia, qualunque sia la loro nazionalità).

Poichè i fratelli, le sorelle ed i nipoti possono far parte del nucleo alle stesse condizioni previste per i figli ed equiparati, la disciplina di cui sopra trova applicazione anche nei confronti dei nuclei familiari che comprendono tali soggetti.

L'accertamento degli Stati nei quali vige il principio di reciprocità è effettuato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, sentito il Ministro degli Affari Esteri. Tale accertamento risulta peraltro tuttora in corso.

Per quanto concerne la tutela derivante dagli strumenti internazionali in vigore, l'INPS con circ. 12.1.1990 n. 12 (5) ha precisato che devono essere computati tra i componenti del nucleo familiare i congiunti, residenti all'estero, di cittadini stranieri appartenenti a:

- **Stati membri della Comunità Europea ed i paesi neocomunitari (6);**
- **Capo Verde;**
- **Jugoslavia;**
- **Liechtenstein;**
- **Principato di Monaco;**
- **San Marino;**
- **Svizzera;**
- **Tunisia** (limitatamente ad un numero di figli non superiore a quattro).

Autorizzazione

Gli assegni per il nucleo familiare, per i familiari residenti all'estero dei cittadini stranieri appartenenti agli Stati di cui sopra, competono sempre previa autorizzazione dell'INPS, la cui validità è limitata ad un anno e con la stessa periodicità deve essere effettuato anche il rinnovo dello stato di famiglia (INPS circ. 30.1.1992 n. 24).

Premesso che il rilascio dell'autorizzazione per l'inclusione nel proprio nucleo familiare dei familiari residenti all'estero deve essere richiesto non solo dagli stranieri ma anche dei cittadini italiani, l'INPS (circ. 12.1.1990 n. 12, punto 15.3) precisa che, alla relativa domanda redatta sull'apposito mod. ANF/42, occorre allegare il certificato di cittadinanza nonché il certificato di famiglia, rilasciato dagli uffici anagrafici del luogo ove risiedono i familiari, da rinnovare con periodicità annuale (5).

Tale certificato può essere redatto sul mod. E 401, per gli Stati membri della CEE, e può essere sostituito, per gli altri Stati, da certificazioni particolari valide secondo la legge locale, convalidate dal Consolato Italiano competente (il cittadino italiano può produrre, in luogo del mod. E 401 o di altre certificazioni una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 4 della legge 4.1.1968 n. 15, relativa ai componenti del nucleo familiare residenti all'estero, resa innanzi alla competente autorità consolare).

Inoltre, ove si tratti di familiari maggiorenni inabili a proficuo lavoro o minorenni con persistenti difficoltà a svolgere le funzioni ed i compiti della loro età, dovrà essere esibita apposita certificazione sanitaria, sostituibile dal mod. E 404 per gli Stati membri della CEE e da equivalente certificazione rilasciata da medici o istituzioni pubbliche straniere, convalidata dal Consolato Italiano competente, per gli altri Stati.

In ogni caso, quale che sia la cittadinanza (italiana o straniera) del richiedente, le sedi INPS, prima di rilasciare l'autorizzazione, promuoveranno le opportune indagini presso le istituzioni territorialmente competenti degli Stati esteri di residenza dei familiari allo scopo di accertare se, per quei familiari, sussista o meno il diritto ad un trattamento di famiglia a carico dello Stato estero.

Soltanto qualora tali accertamenti diano esito negativo, le sedi INPS procederanno al rilascio dell'autorizzazione.

Nell'ipotesi invece che gli interessati abbiano diritto a prestazioni familiari estere, l'autorizzazione sarà rifiutata (salva la possibilità di riporre la domanda all'atto della cessazione del diritto nei confronti dell'istituzione previdenziale straniera).

Le istruzioni di cui sopra si riferiscono esclusivamente a familiari residenti in Stati convenzionati.

Infatti, ove si tratti di **soggetti residenti in Paesi con i quali non è stata stipulata alcuna convenzione**, l'assegno per il nucleo familiare deve essere **sempre negato** al richiedente che sia cittadino straniero (art. 2, comma 6 bis della legge

n. 153/1988) e deve viceversa essere **sempre accordato**, senza procedure autorizzative, al cittadino italiano in virtù dell'irrelevanza giuridica, per l'ordinamento nazionale, dei sistemi previdenziali non riconosciuti (in quanto non ad esso collegati da disposizioni di diritto internazionale).

Tra i componenti del nucleo familiare, anche se a carico, NON sono pertanto compresi:

- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- i figli ed equiparati maggiorenni, anche se studenti o apprendisti (ad eccezione dei figli inabili o dal 1.1.2007 che rientrino in nuclei numerosi (almeno quattro figli o equiparati di età inferiore a 26 anni) e siano di età superiore a 18 anni compiuti ed inferiore a 21 anni compiuti purché studenti o apprendisti);
- i fratelli, le sorelle ed i nipoti, anche se minori o inabili, studenti od apprendisti;
- i genitori ed equiparati e gli altri ascendenti;
- il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano la residenza in Italia, salvo che dallo Stato di cui lo straniero è cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia (attualmente per gli Stati sopra elencati).

Non fanno parte del nucleo nemmeno i familiari di cittadino italiano o straniero per i quali - in base alla normativa internazionale - spetta un trattamento di famiglia a carico di uno Stato estero ad eccezione di Svizzera, Liechtenstein, Jugoslavia).

4 - REDDITO FAMILIARE

Il reddito familiare è costituito unicamente dalla somma dei redditi (= imponibile fiscale) del richiedente l'assegno e delle altre persone componenti il suo nucleo familiare (come sopra determinato).

Non vanno cioè computati i redditi dei soggetti esclusi dal nucleo familiare.

Il reddito complessivo del nucleo familiare può essere composto anche da redditi diversi da quelli di lavoro dipendente.

In tal caso l'assegno per il nucleo familiare NON spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente, relativi al nucleo familiare nel suo complesso, è inferiore al 70 per cento del reddito familiare (art. 3, comma 10 del D.L. n. 5/1988).

L'INPS, con messaggio 18 giugno 2012 n. 10225, ha fornito chiarimenti in merito ai redditi da considerare per l'erogazione degli Assegni al nucleo familiare nel caso in cui i componenti il nucleo siano soci di s.r.l., esaminando i seguenti casi:

- s.r.l. soggetta al regime della tassazione ordinaria e ci sia stata distribuzione di utili, distinguendo se il socio è qualificato o non qualificato;
- s.r.l. soggetta al regime della tassazione ordinaria e non ci sia stata distribuzione di utili: il reddito derivante da partecipazione alla s.r.l. ai fini ANF sarà pari a zero;
- s.r.l. soggetta al regime della tassazione per trasparenza, indipendentemente dalla distribuzione degli utili: l'imponibile ai fini ANF è costituito dal reddito prodotto dalla società imputato in capo a ciascun socio proporzionalmente alla propria quota di partecipazione.

(Il messaggio è stato pubblicato nel sito di APINDUSTRIA – Servizi – Archivio documenti - settore Sindacale in data 25 giugno 2012).

Concorrono a formare il reddito familiare i redditi complessivi assoggettabili all'IRPeF (ivi compresi quelli soggetti a tassazione separata) e i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi, se superiori a € 1.032,91 quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.

Ai fini della determinazione del reddito familiare **NON si computano:**

- gli assegni per il nucleo familiare ed i trattamenti di famiglia percepiti a norma di legge;
- i trattamenti di fine rapporto e le relative anticipazioni;

- arretrati di integrazioni salariali riferiti ad anni precedenti a quelli di erogazione (con mess. 30.5.1997 n. 11194 l'INPS ha tuttavia precisato che "nel caso in cui l'esclusione dal reddito complessivo del lavoratore degli emolumenti CIG riferiti ad anni precedenti a quello di erogazione comporti una riduzione del reddito da lavoro dipendente tale da impedire il riconoscimento del diritto all'assegno per il nucleo familiare, i predetti emolumenti saranno conteggiati, per motivi di equità, nel reddito dell'anno di percezione alla stregua di ogni altro emolumento corrente);
- le pensioni di guerra;
- le pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio;
- le indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi non deambulanti, ai pensionati di inabilità, le indennità di frequenza ai minori mutilati ed invalidi civili, le indennità di comunicazione per sordi - prelinguali, le indennità per ciechi parziali, l'indennizzo per danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie, da trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;
- le indennità di trasferta, per la parte non eccedente il limite previsto per l'assoggettamento ad imposizione fiscale;
- le rendite vitalizie erogate dall'INAIL.

Al riguardo si precisa quanto segue:

- a) tra i redditi assoggettabili all'IRPeF devono essere **compresi** quelli a tassazione separata (ad esempio gli arretrati di anni precedenti); fra questi ultimi redditi, però, non devono essere considerati, come sopra detto, i trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni sui trattamenti stessi nonché, con effetto dal 1° luglio 1989, gli arretrati di integrazioni salariali riferiti ad anni precedenti a quello di erogazione;
- b) devono essere computati nel reddito familiare anche i **redditi prodotti all'estero** che, se prodotti in Italia, sarebbero di per sé assoggettati al regime italiano dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché i redditi da lavoro, conseguiti da lavoratori presso Enti internazionali residenti nel territorio della Repubblica, non soggetti alla normativa tributaria italiana vanno in tale importo comprese le prestazioni percepite per i familiari da parte della Svizzera, Liechtenstein, e Jugoslavia;
- c) i redditi da lavoro debbono essere considerati **al netto** dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori per legge ma **al lordo** delle detrazioni d'imposta e degli oneri deducibili;
- d) per il computo del reddito dell'abitazione principale ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare, l'INPS con messaggio 28 giugno 1994 n. 13065 ha precisato che, conformemente ai chiarimenti forniti dal Ministero del lavoro, devono computarsi anche i redditi sui quali, mediante detrazioni, non si applica materialmente l'imposta e pertanto **il reddito dell'abitazione principale deve essere considerato al lordo della deduzione prevista;**
- e) il limite di € 1.032,91 annui, stabilito quale importo massimo per non prendere in considerazione i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (al lordo delle relative ritenute erariali), va riferito alla somma dei redditi di tale tipo di pertinenza del nucleo familiare nel suo complesso. A titolo esemplificativo, tra i redditi da considerare, se complessivamente superiori a € 1.032,91 (INPS circ. 21.2.1996 n. 41), si citano quelli derivanti da:
 - rendite da BOT (Buoni Ordinari del Tesoro), da CCT (certificati di credito del Tesoro) e da altri titoli emessi dallo Stato;
 - interessi dei depositi e dei conti correnti bancari e postali;
 - premi e vincite del lotto e dei concorsi a pronostici.

4.1 – REDDITI NEGATIVI

L'INPS con la circolare 26.5.2004 n. 87, modificando le precedenti istruzioni previste dalla circ. 12.1.1990 n. 12 (5), ha fornito i criteri per la determinazione del reddito familiare in caso di perdite di esercizio derivanti dalla partecipazione del lavoratore dipendente ad una società di persone distinguendo se in regime di contabilità ordinaria o semplificata.

Ai fini della determinazione del reddito familiare per la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare:

- non si può detrarre dal reddito di lavoro dipendente di uno dei componenti del nucleo le perdite derivanti dalla sua partecipazione a società di persone in contabilità ordinaria o che abbiano optato per tale regime;

- il lavoratore può detrarre tale perdita dal proprio reddito da lavoro dipendente se l'impresa è in regime di contabilità semplificata.

5 - PERIODO DI RIFERIMENTO DEL REDDITO FAMILIARE

Il reddito familiare da considerare al fine della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare é costituito dall'ammontare dei redditi complessivi conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo.

Per il periodo 1° luglio 2013 - 30 giugno 2014 i redditi da considerare sono quelli conseguiti nell'anno 2012.

Per quanto riguarda invece le domande di arretrati, di seguito riepiloghiamo i singoli periodi ai quali fare riferimento e, per ciascun periodo, l'anno solare di riferimento dei redditi da valutare.

Periodo di erogazione delle prestazioni		Anno di riferimento del reddito familiare
dal 01.07.1983	al 30.06.1984	1982
dal 01.07.1984	al 30.06.1985	1983
dal 01.07.1985	al 31.12.1985	1984
dal 01.01.1986	al 31.12.1986	1985
dal 01.01.1987	al 30.06.1988	1986
dal 01.07.1988	al 30.06.1989	1987
dal 01.07.1989	al 30.06.1990	1988
dal 01.07.1990	al 30.06.1991	1989
dal 01.07.1991	al 30.06.1992	1990
dal 01.07.1992	al 30.06.1993	1991
dal 01.07.1993	al 30.06.1994	1992
dal 01.07.1994	al 30.06.1995	1993
dal 01.07.1995	al 30.06.1996	1994
dal 01.07.1996	al 30.06.1997	1995
dal 01.07.1997	al 30.06.1998	1996
dal 01.07.1998	al 30.06.1999	1997
dal 01.07.1999	al 30.06.2000	1998
dal 01.07.2000	al 30.06.2001	1999
dal 01.07.2001	al 30.06.2002	2000
dal 01.07.2002	al 30.06.2003	2001
dal 01.07.2003	al 30.06.2004	2002
dal 01.07.2004	al 30.06.2005	2003
dal 01.07.2005	al 30.06.2006	2004
dal 01.07.2006	al 30.06.2007	2005
dal 01.07.2007	al 30.06.2008	2006
dal 01.07.2008	al 30.06.2009	2007
dal 01.07.2009	al 30.06.2010	2008
dal 01.07.2010	al 30.06.2011	2009
dal 01.07.2011	al 30.06.2012	2010
dal 01.07.2012	al 30.06.2013	2011
dal 01.07.2013	al 30.06.2014	2012

6 – DICHIARAZIONE DEL REDDITO FAMILIARE

Secondo quanto stabilito dal 9° comma dell'art. 3 del D.L. n. 5/1988, **l'attestazione del reddito del nucleo familiare é resa con dichiarazione (Tabella A e Tabella B del mod. ANF/DIP) la cui sottoscrizione non deve essere autenticata.** Tale dichiarazione é soggetta alle sanzioni penali previste dall'art. 26 della legge 4.1.1968, n. 15.

7 – INCOMPATIBILITA'

Per lo stesso nucleo familiare non può essere concesso più di un assegno.

Per componenti il nucleo familiare cui l'assegno é corrisposto, l'assegno stesso non é compatibile con altro assegno o diverso trattamento di famiglia a chiunque spettante.

Sulla base di tale principio l'INPS (circ. 12.1.1990 n. 12) (5) ha così esemplificato l'esclusione da una doppia corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare:

- lavoratore dipendente che contemporaneamente sia pensionato;
- coniugi che hanno titolo entrambi all'erogazione dell'assegno in quanto entrambi lavoratori o pensionati;
 - spettanza di trattamento di famiglia diversi (di lavoro dipendente e di lavoro autonomo) in capo allo stesso soggetto (lavoratore dipendente che svolga come pensionato attività di lavoro autonomo), o in capo ai due coniugi.

Nei primi due casi l'assegno viene erogato relativamente alla posizione di pensionato.

Nel terzo caso viene erogato l'assegno mentre l'altro trattamento di famiglia può essere corrisposto a familiari considerati a carico esclusi dal nucleo familiare.

8 – MODELLO ANF/DIP PER LA DOMANDA DI ASSEGNO E PER LA COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONI DEL NUCLEO FAMILIARE

La richiesta di assegni per il nucleo familiare deve essere presentata tramite mod. ANF/dip.

Il modulo, comunque, va ripresentato in caso di variazioni nel nucleo familiare o in caso di rioccupazione presso diverso datore di lavoro.

Dal 1990 é stato sospeso l'obbligo di trasmettere la copia del mod. ANF/dip da parte dei datori di lavoro all'INPS, per il successivo invio ai comuni di residenza dei lavoratori (circ. INPS n. 12 del 12.1.1990) (5).

Il modello ANF/dip e tutta la documentazione necessaria per la concessione degli assegni per il nucleo familiare (certificato di stato di famiglia, dichiarazione reddituale, ecc.) devono tuttavia essere tenute dai datori di lavoro a disposizione dell'INPS per gli eventuali controlli.

Il modello ANF/dip può essere scaricato dal sito dell'Istituto www.inps.it/ nella sezione modulistica.

La documentazione presentata dai lavoratori deve invece continuare ad essere trasmessa alle competenti sedi dell'INPS da parte di quei datori di lavoro di particolare categorie (aziende boschive, organismi cooperativi) aventi alle dipendenze lavoratori per i quali é previsto il pagamento diretto del trattamento di famiglia.

8.1 – VARIAZIONI DEL NUCLEO FAMILIARE E/O DELLE CONDIZIONI CHE DANNO TITOLO ALL'AUMENTO DEI LIVELLI DI REDDITO FAMILIARE

8.1.1 – COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONI

Il percettore dell'assegno per il nucleo familiare deve **comunicare** al soggetto tenuto a corrispondere l'assegno stesso (quindi al datore di lavoro ovvero all'INPS in caso di pagamento diretto da parte dell'Istituto) **le variazioni del nucleo familiare, entro trenta giorni** dal loro verificarsi, allegando la relativa documentazione (ad esempio: certificato di stato di famiglia).

Analogamente deve **comunicare il venir meno delle condizioni**, che abbiano dato titolo all'aumento dei livelli di reddito familiare, **entro trenta giorni dal verificarsi** di tale circostanza (ad esempio: quando il celibe o nubile contragga matrimonio).

Ovviamente l'interessato comunicherà anche l'insorgere di tali condizioni, allegando la relativa documentazione (ad esempio: sentenza di separazione).

Tali variazioni devono essere comunicate tramite il mod. Mod. ANF/ DIP (il mod. Mod. ANF/ VAR, Modello per la comunicazione della variazione della situazione del nucleo familiare é stato soppresso).

8.1.2 – EFFETTI DELLE VARIAZIONI

Gli effetti della variazione decorrono dalla data del loro verificarsi; più precisamente, ove la variazione comporti l'insorgenza del diritto alla corresponsione dell'assegno e l'aumento della misura dello stesso, l'erogazione del relativo importo dovuto avrà effetto dal primo giorno del periodo di paga in corso alla data in cui si è verificata la variazione; ove, invece, la variazione in discorso comporti il venir meno del diritto alla corresponsione di un assegno di minore importo, l'erogazione dell'assegno o del maggiore importo precedentemente dovuto cesserà alla fine del periodo di paga in corso alla data in cui si è verificata la variazione.

Il recupero degli importi indebiti, eventualmente erogati, dovrà essere effettuato in un'unica soluzione.

9 – DETERMINAZIONE DEL DIRITTO E DELLA MISURA DELL'ASSEGNO

Il datore di lavoro, sulla base del mod. ANF/dip, provvederà a determinare, secondo la nuova disciplina, il diritto all'assegno per il nucleo familiare e la relativa misura:

- a) individuando la composizione del nucleo familiare;
- b) verificando il reddito complessivo familiare e il totale redditi da lavoro dipendente ed assimilati;
- c) accertando l'esistenza del requisito minimo del 70% dei redditi da lavoro dipendente ed assimilati rispetto al reddito complessivo;
- d) stabilendo la tabella da applicare in relazione alla esistenza o meno delle condizioni previste per l'aumento dei livelli di reddito;
- e) individuando la fascia di reddito in cui si colloca nella tabella da applicare, il reddito familiare considerato;
- f) rilevando nella tabella stessa l'importo dell'assegno corrispondente al numero dei componenti il nucleo.

Qualora il lavoratore comunichi una variazione del nucleo familiare o delle condizioni che danno titolo all'aumento dei livelli di reddito il datore di lavoro dovrà procedere alla rideterminazione dell'assegno, trascrivendone le risultanze nel mod. ANF/dip.

Si precisa che, **se un figlio minore componente del nucleo familiare diventa maggiorenne nel corso del periodo di corresponsione dell'assegno, il datore di lavoro deve provvedere, anche in mancanza di comunicazione da parte del lavoratore, alla rideterminazione dell'importo spettante in relazione alla nuova composizione del nucleo familiare, ovvero alla cessazione della corresponsione dell'assegno.**

9.1 – LAVORATORI PART – TIME

Rammentiamo che, con circolare 3 luglio 2000 n. 126, l'INPS ha precisato che:

- ai lavoratori con part-time orizzontale inferiore alle 24 ore settimanali spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di effettiva prestazione lavorativa; spettano inoltre anche per le giornate di assenza dal lavoro dovuta a ferie, malattia, maternità, infortunio sul lavoro, purché le assenze stesse si verifichino nel periodo contrattualmente previsto per lo svolgimento dell'attività lavorativa e la giornata di assenza sia retribuita o indennizzata.
- ai lavoratori in part-time verticale resta esclusa la possibilità di usufruire dell'assegno per il nucleo familiare per le giornate di assenza che cadono nel periodo contrattuale di pausa lavorativa.

9.2 – MODIFICAZIONE DELLA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

L'INPS con la circolare 2.10.2001 n. 176, ha fornito alcune precisazioni per la determinazione del reddito familiare qualora i componenti il nucleo familiare, all'atto della domanda, siano diversi da quelli del periodo di riferimento della retribuzione per sopraggiunti eventi (ad es. separazioni, matrimoni, nascite o morti, compimento della maggiore età del figlio abile al lavoro).

L'Istituto precisa che, individuati i componenti il nucleo nel periodo di riferimento della domanda, il reddito da considerare è quello percepito dagli stessi nell'anno solare precedente il 1° luglio dell'anno cui si riferisce la domanda, anche se nel periodo di riferimento del reddito tale nucleo fosse diverso (7).

10 – REGISTRAZIONI SUL LIBRO UNICO DEL LAVORO

Il datore di lavoro ha l'obbligo di registrare sul libro matricola, abrogato, o su documenti equipollenti, per ciascun prestatore di lavoro cui viene corrisposto il trattamento di famiglia, i dati relativi al reddito familiare, al numero dei

componenti il nucleo familiare, all'esistenza di condizioni per l'aumento dei limiti di reddito, e gli estremi delle eventuali autorizzazioni.

Il datore di lavoro é tenuto a conservare il certificato di stato di famiglia e gli altri documenti presentategli dal lavoratore per lo stesso periodo di tempo per il quale deve essere conservato il libro matricola, a decorrere dalla scadenza del mese cui si riferisce l'ultima erogazione del trattamento di famiglia corrisposto sulla base di tale documentazione.

Le dichiarazioni reddituali presentate dagli interessati per conseguire il trattamento di famiglia da parte dell'Istituto sono destinate esclusivamente a quest'ultimo. Sulla veridicitá delle dichiarazioni l'Istituto opera verifiche, nell'ambito di programmi annuali di accertamento, anche attraverso controlli incrociati con gli uffici delle imposte.

Sul modulo di denuncia contributiva mensile il datore di lavoro é tenuto ad indicare l'importo dei trattamenti di famiglia corrisposti e tutti gli altri elementi ritenuti necessari dal consiglio di amministrazione dell'INPS per la gestione dei dati informativi relativi a tali trattamenti.


I datori di lavoro devono registrare sul libro paga sostituito dal Libro Unico del Lavoro, o sui documenti equipollenti, l'importo dell'assegno complessivamente corrisposto ed il numero della tabella applicata (INPS – circ. 20.5.1997 n. 113 e circ. 16.6.1998 n. 130).

L'INPS dovrá peraltro confermare se rimangano o meno in vigore le modalitá di registrazione, sul libro matricola o su documenti equipollenti, del reddito familiare, come precisate nella circ. 12.1.1990 n. 12 (5).

11 – MODALITÁ DI COMPILAZIONE DEL FLUSSO UNIEMENS

Gli importi corrisposti a titolo di assegno per il nucleo familiare devono essere indicati nel flusso UNIEMENS con le modalitá previste nel Documento tecnico per la compilazione dei flussi delle denunce retributive e contributive individuali mensili UNIEMENS (individuale).

Elemento <GestioneANF>



Se presente, contiene almeno uno dei seguenti elementi

<ANFADebito>

Contiene informazioni relative alla restituzione dei conguagli di Assegni al Nucleo Familiare indebitamente riscossi. Vedere l'esplosione dell'elemento sottoriportata.


<ANFACredito>

Contiene informazioni relative ai conguagli di Assegni al Nucleo Familiare. Vedere l'esplosione dell'elemento sottoriportata.

<ANFT4>

Contiene informazioni relative alla contribuzione ANF, dovuta dalle aziende del credito, assicurazioni e tributi, sulla retribuzione persa per assenza del lavoratore (maternità, congedi parentali, ecc.). Vedere l'esplosione dell'elemento sottoriportata.

Elemento <ANFADebito>



Se presente, contiene i seguenti elementi

<CausaleRestituzANF>

Elemento obbligatorio

Causale della restituzione ANF. Sono ammessi i seguenti valori

F101	Restituz. assegni nucleo famil.(lav.assist.per TBC)
F110	Restituz. assegni nucleo famil. indebiti


<ImportoRestituzANF>

Elemento obbligatorio

Importo degli assegni al nucleo familiare indebiti da restituire.

Il valore indicato deve essere conforme a quanto previsto per gli importi contributivi con decimali, con virgola esplicita e con arrotondamento ai centesimi, così come descritto nelle indicazioni generali.

Elemento <ANFACredito>



Se presente, contiene almeno uno dei seguenti elementi

<AssegniCorrenti>

Importo degli assegni al nucleo familiare correnti.


Il valore indicato deve essere conforme a quanto previsto per gli importi contributivi con decimali, con virgola esplicita e con arrotondamento ai centesimi, così come descritto nelle indicazioni generali.

<ANFACredAltre>

Contiene informazioni relative ad altre tipologie di conguaglio.

Vedere l'esplosione dell'elemento sottoriportata.

Elemento <ANFACredAltre>



Se presente, contiene i seguenti elementi

<CausaleRecANF>

Elemento obbligatorio

Causale del conguaglio ANF. Sono ammessi i seguenti valori

H301	Assegni nucleo familiare ai lav. Assistiti per Tbc
L036	Recupero assegni nucleo familiare arretrati
L044	Recupero contributo CUAF versato in eccedenza con l'elemento ANFT4 (msg n. 10025/2010)


<ImportoRecANF>

Elemento obbligatorio

Importo del conguaglio ANF.

Il valore indicato deve essere conforme a quanto previsto per gli importi contributivi con decimali, con virgola esplicita e con arrotondamento ai centesimi, così come descritto nelle indicazioni generali.

Elemento <ANFT4



Se presente, contiene i seguenti elementi

<ANFT4Imponibile>

Elemento obbligatorio

Importo dell'imponibile soggetto a contribuzione ANF.

Il valore indicato, espresso in unità di euro, deve essere conforme alle caratteristiche previste per la generalità degli importi interi.


<ANFT4Contributo>

Elemento obbligatorio

Importo della contribuzione ANF.

Il valore indicato deve essere conforme a quanto previsto per gli importi contributivi con decimali, con virgola esplicita e con arrotondamento ai centesimi, così come descritto nelle indicazioni generali.

Elemento <ANF>



Se presente, contiene i seguenti elementi:

<TabANF>

Elemento obbligatorio.

Codice tabella Assegno Nucleo Familiare.

Ammette i seguenti valori:

11	Nucleo 2 genitori almeno 1 figlio minore non inabili
12	Nucleo 1 genitore almeno 1 figlio minore non inabile
13	Nucleo solo minori orfani pensionati SO non inabili
14	Nucleo 2 genitori almeno 1 figlio minore almeno 1 inabile
15	Nucleo 1 genitore almeno 1 figlio minore almeno 1 inabile
16	Nucleo orfani pens. SO almeno 1 minore almeno 1 inabile
17	Nucleo 2 genitori almeno 1 figlio maggiorenne inabile

18	Nucleo 1 genitore almeno 1 figlio maggiorenne inabile
19	Nucleo solo orfani maggiorenni inabili
20A	Nucleo 2 coniugi no figli almeno 1 fratello ecc.inabile
20B	Nucleo celibe ecc. no figli almeno 1 fratello sorella nipote inabile
21A	Nucleo no figli no inabili
21B	Nucleo celibe ecc.no figli almeno 1 fratello,ecc. non inabile
21C	Nucleo solo coniugi di cui almeno 1 inabile
21D	Nucleo celibe inabile ecc.no figli almeno 1 fratello,ecc.non inabile

☑ **<NumANF>**

Elemento obbligatorio.

Numero dei componenti del nucleo familiare da considerare ai fini della misura dell'ANF.

☑ **<ClasseANF>**

Elemento obbligatorio.

Deve essere indicato il numero progressivo (da 1 a 833), che individua la fascia di reddito del nucleo familiare in funzione della tabella di riferimento indicata nell'elemento <TabANF> e all'anno di competenza.

12 – PRESCRIZIONE DEL DIRITTO AGLI ASSEGNI

Il diritto del lavoratore a percepire l'assegno per il nucleo familiare si prescrive in cinque anni, decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione dell'assegno.

Tale prescrizione si interrompe per l'intimazione della Direzione Provinciale del Lavoro al datore di lavoro o per richiesta scritta del lavoratore all'INPS e alla Direzione Provinciale del Lavoro.

Il diritto del datore di lavoro di richiedere all'INPS il rimborso dell'assegno erogato ai propri dipendenti si prescrive in cinque anni dalla scadenza del periodo di paga cui si riferisce l'assegno.

13 – CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

In caso di cessazione del rapporto di lavoro al dipendente deve essere restituita la documentazione attestante particolari situazioni (inabilità di un componente il nucleo, provvedimento giudiziario di separazione ecc.), ovviamente conservandone copia agli atti.

L'INPS, con messaggio 2 maggio 2006 n. 12790 (8), ha fornito le seguenti precisazioni riguardanti i periodi pregressi:

- **il datore di lavoro deve riconoscere l'assegno per il nucleo familiare anche in caso di richiesta successiva alla data di risoluzione del rapporto di lavoro**, ma relativa a periodi pregressi nel corso dei quali il lavoratore prestava attività, sempreché l'impresa conservi un rapporto previdenziale con l'INPS ovvero non sia cessata o fallita;
- **il diritto del lavoratore alla percezione dell'assegno si prescrive nel termine di cinque anni**, pertanto un datore di lavoro non può sottrarsi al pagamento della suddetta prestazione presentata da un ex dipendente nel termine della prescrizione quinquennale;
- **sempre nel termine di cinque anni si prescrive il diritto del datore di lavoro a richiedere il rimborso** dell'assegno per il nucleo familiare erogato ai propri dipendenti; termine che, nel caso di assegno per periodi pregressi, decorre dalla data in cui è stato corrisposto;
- qualora il datore di lavoro si rifiuti di corrispondere l'assegno ad un ex dipendente, l'INPS, cui perviene la denuncia di tale inadempienza, solo dopo aver esperito infruttuosamente ogni formalità idonea ad interessare il datore di lavoro stesso, segnalerà l'azienda alla Direzione Provinciale del Lavoro- Servizio Ispezioni del Lavoro per i provvedimenti di competenza.

All'atto della costituzione di un nuovo rapporto di lavoro dovrà essere compilata una nuova domanda con allegata la documentazione necessaria.

14 – PAGAMENTO DELL'ASSEGNO AL CONIUGE

Con decreto 4 aprile 2005 del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero delle Finanze (pubblicato sulla G.U. n. 129 del 6 giugno 2005) è stata data attuazione a quanto previsto dalla Legge Finanziaria 2005, riguardo l'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare al coniuge non titolare di autonomo diritto alla corresponsione dell'ANF (9).

Il coniuge, che intende esercitare tale diritto, deve **formulare apposita domanda nel modulo presentato dall'altro coniuge al datore di lavoro**, che provvederà alla corresponsione al coniuge dell'assegno per il nucleo familiare secondo le modalità indicate dal coniuge stesso.

La domanda del coniuge può essere inoltrata in via autonoma al datore di lavoro anche successivamente alla presentazione del modulo di cui sopra.

Qualora siano stati erogati importi superiori a quelli dovuti a causa della mancata tempestiva comunicazione di variazioni che incidono sul diritto e sulla misura della prestazione, il datore di lavoro o gli enti previdenziali competenti provvedono a recuperare tali importi sulle retribuzioni o sulle prestazioni dai medesimi corrisposti.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 211 della legge 19.5.1975 n. 151, che prevede il diritto del coniuge cui sono affidati i figli di percepire l'assegno per questi ultimi anche se il diritto spetta all'altro coniuge.

Il modello già esistente per richiedere l'assegno per il nucleo familiare (mod. ANF/DIP), è stato aggiornato per consentire al coniuge dell'avente diritto di esercitare la facoltà prevista dall'art. 1, comma 559 della legge 311/04 contestualmente alla presentazione dello stesso.

Pertanto il nuovo modello ANF/DIP 559 dovrà essere utilizzato solo nel caso in cui il coniuge dell'avente diritto voglia richiedere, successivamente alla presentazione dei modelli sopra richiamati, la corresponsione disgiunta dell'assegno (Mess. INPS numero 34328 del 13.10.2005).

(1) Cfr. APIFLASH n. 3 del 30 gennaio 2007 pag. L/25 e APIAPPUNTI n. 7/Luglio 2007 pag. L/298.

Le tabelle allegate alla [circolare 23 maggio 2013 n. 84](http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2084%20del%2023-05-2013.pdf) (<http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2084%20del%2023-05-2013.pdf>), contengono i nuovi livelli reddituali, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2014, alle diverse tipologie di nuclei familiari (**Allegato N.1**): (http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2084%20del%2023-05-2013_Allegato%20n%201.xls)

(2) L'INPS, con messaggio 29.9.2006 n 25928 ha emanato le disposizioni per l'A.N.F. in caso di poligamia. "Come è noto la normativa sull'assegno per il nucleo familiare (art. 2 Legge n. 153/88) prevede che il nucleo stesso sia costituito dal richiedente, dal coniuge e dai relativi figli ed equiparati minori o maggiorenni inabili. Come più volte ribadito dall'Istituto, poichè nell'ordinamento italiano, in cui la predetta normativa è destinata ad operare, il rapporto di coniugio è esclusivamente monogamico, nel nucleo può essere incluso un solo coniuge. Pertanto la prestazione può essere erogata a vantaggio di un solo coniuge."

(3) La corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare deve essere autorizzata dall'INPS nei seguenti casi:

- a) figli ed equiparati di genitori legalmente separati o divorziati, figli del coniuge nati da precedente matrimonio sciolto per divorzio, figli naturali riconosciuti dall'altro genitore, figli ed equiparati per i quali manca la sottoscrizione della richiesta da parte dell'altro genitore;
- b) fratelli, sorelle e nipoti (cfr. APIAPPUNTI n.9/Ottobre 2001 pag. L/737);
- c) familiari inabili per i quali non risulti già documentata l'invalidità al 100%;
- d) familiari residenti all'estero in Stati membri della CEE o convenzionati;
- e) familiari di lavoratori turnisti e giornalieri del commercio.

g) per la corresponsione dell'assegno ai figli ed equiparati di età compresa tra i 18 e 21 anni studenti o apprendisti, solo se rientranti in nuclei familiari numerosi, è necessario che il lavoratore richieda l'autorizzazione all'INPS utilizzando il modello ANF 42 cui dovrà essere allegato il nuovo modello ANF/N.N. (Dichiarazione per riconoscimento di nucleo familiare numeroso).

(4) Tale aggiunta è stata prevista dalla legge di conversione n. 143/1988 (cfr. APIAPPUNTI n. 5/Maggio 1988 pag. L/461).

(5) cfr. APIAPPUNTI n. 2/Febrero 1990 pag. L/101 e APIAPPUNTI n. 8/Settembre 1992 pag. L/840.

Le istruzioni del mod. ANF 42 (SR 03), per i familiari residenti all'estero di cittadino italiano, comunitario o cittadino straniero di Stato convenzionato, prevedono la seguente documentazione:

- se il richiedente è cittadino italiano: la dichiarazione di responsabilità che attesta la composizione del nucleo familiare residente all'estero;
- se il richiedente è cittadino comunitario: la dichiarazione di responsabilità che attesta la composizione del nucleo familiare residente all'estero o il formulario E 401 opportunamente compilato;
- se il richiedente è cittadino di Stato straniero convenzionato: il certificato di cittadinanza e il certificato di stato di famiglia rilasciato dagli uffici anagrafici del luogo dove risiedono i familiari dello Stato convenzionato o le certificazioni particolari valide secondo la legge locale tradotte e convalidate dal Consolato italiano.

- (6) L'INPS, con messaggio 20 luglio 2004 n. 23195, rammenta che dal 1° maggio 2004 sono diventati membri dell'Unione Europea 10 nuovi Stati: **Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria**. Da tale data i Regolamenti CEE sono applicabili anche ai cittadini di tali Stati neocomunitari e pertanto il lavoratore subordinato che svolge attività lavorativa in Italia ha diritto alle prestazioni dal 1° maggio 2004, secondo la legislazione italiana per i familiari residenti nel paese d'origine. In occasione dell'ingresso nell'Unione Europea di **Bulgaria e Romania** dal 1° gennaio 2007, i cittadini di tali Stati hanno titolo alla concessione di detta prestazione da tale data, qualora ricorrano i requisiti richiesti dalla legge (circolare INPS n. 46 del 23.2.2007).
- (7) cfr. APIAPPUNTI n. 9/Ottobre 2001 pag. L/735. Nella circolare sono elencati 3 esempi:
- 1 - nucleo familiare formatosi a seguito di matrimonio;
 - 2 - nucleo familiare con un solo genitore a seguito di separazione legale;
 - 3 - compimento della maggiore età del figlio non inabile al lavoro.
- 1) ANF per un nucleo formatosi a seguito di un matrimonio contratto il 20/7/2000: il "nucleo familiare" sarà composto dai due coniugi ed il reddito familiare sarà determinato dalla somma dei redditi percepiti da "entrambi" i coniugi nel 1999 (per il periodo dal 20/7/2000 al 30/6/2001) e nel 2000 (per il periodo dal 1/7/2001 al 30/6/2002), indipendentemente dalla circostanza che nel 1999 e parte del 2000 i due soggetti non fossero coniugati.
Pertanto vanno inclusi i redditi 1999 e 2000 del coniuge del richiedente, in quanto questo soggetto fa parte del nucleo familiare interessato alla prestazione.
- 2) ANF per un nucleo monoparentale formatosi in seguito a separazione legale avvenuta il 10/3/2000: il "nucleo familiare" sarà composto dal coniuge separato richiedente e dai figli ad esso affidati ed il reddito familiare sarà costituito dai redditi percepiti "solo" da questi soggetti nell'anno 1998 (per il periodo dal 10/3/2000 al 30/6/2000) e nel 1999 (per il periodo dal 1/7/2000 al 30/6/2001), indipendentemente dal fatto che nel 1999 e parte del 2000 anche il coniuge facesse parte del nucleo.
Pertanto vanno esclusi i redditi 1998 e 1999 percepiti dall'altro coniuge separato, in quanto questo soggetto non fa più parte del nucleo familiare interessato alla prestazione.
- 3) ANF per un nucleo costituito da richiedente, coniuge e figlio minore portatore di reddito, che compie 18 anni il 15/11/2000: dal 1/12/2000 il nucleo diventerà di due componenti e il reddito da considerare, da quella data, sarà quello dei "soli coniugi" nel 1999, indipendentemente dal fatto che nel 1999 entrasse nel nucleo anche il reddito del figlio minore.
Pertanto dal 1/12/2000 va escluso il reddito 1999 del figlio, in quanto dal 1/12/2000 questo soggetto non fa più parte del nucleo interessato alla prestazione.
- (8 cfr. APIAPPUNTI n. 5/Maggio 2006 pag. L/238.
(9) cfr. APIAPPUNTI n. 6/Giugno 2005 pag. L/284.

Per qualsiasi ulteriore informazione preghiamo di rivolgersi all'Ufficio Sindacale di Apindustria Brescia – Tel. 030 23076 – Fax. 030 23076160 – sindacale@apindustria.bs.it.

Brescia, 28 maggio 2013